


**IL PRESIDENTE**

- vista la delibera 14/2020 del 14 settembre 2020;
- visti gli artt.2048 e 2087 del codice civile;
- vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. modificazioni
- visto lo Statuto del Conservatorio;
- viste le indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Conservatorio nella riunione del 21.09.2020;
- preso atto della situazione emergenziale legata alla diffusione della malattia Covid-19
- vista la delibera 18/2020 del Consiglio di Amministrazione che approva le allegate “Misure disciplinari volte al contenimento del rischio di contagio”;

**DECRETA**

**l’emanazione delle MISURE DISCIPLINARI VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO**



## **MISURE DISCIPLINARI VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO**

### **Articolo 1**

1. La studentessa / lo studente che, contravvenendo alle misure ANTICOVID 19 deliberate dal Conservatorio, risultino sprovvisti della mascherina, sono tempestivamente invitati a indossarla da parte del personale dipendente specificatamente individuato dal Direttore. Nell'ipotesi di inottemperanza, attesa la necessità di intervenire con immediatezza a tempestività a salvaguardia della salute collettiva, il Direttore, anche mediante suo delegato, ordina agli interessati di abbandonare immediatamente i locali del Conservatorio. Le esigenze suevidenziate esigenze di speditezza non consentono di fare luogo alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge n.241/1990.

2. Nell'ipotesi di inottemperanza all'ordine di abbandonare i locali, il Direttore, anche a mezzo di suo delegato, chiede l'intervento della forza pubblica.

### **Articolo 2**

1. Impregiudicate le determinazioni cautelari previste dall'art.1, il mancato utilizzo della mascherina o l'omessa osservanza del distanziamento all'interno dei locali del Conservatorio costituiscono infrazione disciplinare sanzionabile con il provvedimento della sospensione dalla frequenza delle lezioni da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi.


### **Articolo 3**

1. Le mancanze di rispetto (a titolo esemplificativo: offese, ingiurie, aggressioni verbali di qualunque natura) nei confronti del personale addetto a curare l'osservanza delle misure ANTICOVID 19 costituiscono infrazione disciplinare sanzionabile con il provvedimento della sospensione dalla frequenza delle lezioni da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi.

### **Articolo 4**

1. Le infrazioni indicate agli artt.2 e 3 del presente Regolamento sono contestate in forma scritta dal Direttore mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241. La contestazione degli addebiti reca anche la convocazione dell'incolpato per il contraddittorio a sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione. Il Direttore provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.

2. L'atto di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti di cui al comma precedente è comunicato all'incolpato personalmente e, se minorenni, anche ai suoi genitori. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata a mano, posta elettronica, fax, fonogramma. L'atto reca la chiara descrizione delle condotte oggetto della contestazione.



3. L'inculpato ha diritto di farsi assistere da un genitore o, se maggiorenne, da un rappresentante degli studenti eletto nella consulta.
4. L'audizione si svolge alla presenza del Direttore. L'inculpato espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Dell'audizione è redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal Direttore.
5. A seguito dell'audizione il Direttore, qualora abbia riscontrato l'insussistenza di elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'inculpato. Nell'ipotesi di accertata responsabilità dell'inculpato, il Direttore emana il provvedimento di irrogazione della sanzione.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'inculpato.

Il Presidente  
Avv. Lorenzo Capaldo